



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 5/2018

**Procedimento disciplinare RPNI 13/2018
a carico del tesserato
VACCHETTI Giorgio**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini, presidente, Simona Crispo, componente, Michele Micalizzi, estensore, riunito il giorno 3 dicembre 2018 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltato l'intervento della Procura Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti del tesserato Giorgio Vacchetti

oooooo

In data 11 giugno 2016 la Sezione Operativa navale della Guardia di Finanza di La Spezia comunicava agli Uffici Federali di avere constatato, nel corso di un controllo di *routine* e in acque di Portovenere, la presenza di sei imbarcazioni da diporto che risultavanolocate dalla Marvelia asd con sede in Monza.

A richiesta, quest'ultima dichiarava che oggetto dell'attività era una "*gita scolastica con finalità di insegnamento delle prime nozioni di navigazione a vela*", che gli allievi appartenevano a un istituto scolastico di Novara, che l'attività rientrava nel Progetto Vela Scuola gestito dall'Ente federale.

In ordine alla cennata richiesta, la Guardia di Finanza richiedeva riscontro agli uffici federali, i quali avevano perciò modo di accertare che, per come dedotto, l'attività rientrava fra quelle in linea di principio oggetto del Progetto nominato, che tuttavia i responsabili delle imbarcazioni risultavano privi del prescritto titolo di istruttore federale e -taluni di essi- della stessa tessera federale.

In esito, la Procura Federale formalizzava procedimento di indagini preliminari tanto nei confronti dell'Affiliato Marvelia che dei tesserati Marco Pantaleoni, Danilo Baccelli, Claudio Pilotti e Giorgio Vacchetti, ritenendo l'illiceità del comportamento dell'Affiliato per avere organizzato attività eccedenti l'ambito territoriale di appartenenza, e per averne affidato la conduzione a soggetti manchevoli delle obbligatorie qualifiche, oltre all'illiceità direttamente riconducibile all'agire di questi ultimi.

Chiuse le indagini, con atto del 9 settembre 2018, la Procura provvedeva a informare le parti incolpate dell'intenzione di procedere al deferimento e, ai sensi dell'art. 47 Regolamento di Giustizia, concedeva alle stesse termine per memorie difensionali e per la richiesta di applicazione di sanzione senza incolpazione.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it



Con messaggio in data 24 dello stesso mese di settembre, il Vacchetti replicava all'invito della Procura rivendicando il possesso del titolo di esperto velista, figura riconosciuta dalla normativa sulla nautica da diporto e abilitante alla specifica attività di istruttore dei corsi per il conseguimento della patente nautica, e di avere conseguito tale status per una "sanatoria" presuntamente ricognitiva di meriti precedentemente acquisiti che dispenserebbero dal requisito, altrimenti indispensabile, del diverso e prodromico titolo di istruttore federale (del quale esplicitamente ammetteva di essere privo).- Concludeva l'esposizione dichiarando di non avere alcuna intenzione di *"essere giudicato da una associazione che non mi appartiene"*, espressione questa che, unitamente ad altre contenute nello scritto, costituisce oggetto di ulteriori valutazioni da parte della Procura.

Con provvedimento in data 8 ottobre 2018, la Procura Federale, ritenuto che l'Affiliato Marvelia asd e i tesserati Pantaleoni, Buccelli e Piloti avevano presentato proposta per l'applicazione della sanzione ex art. 51 Regolamento di Giustizia, e che per converso il Vacchetti non aveva in alcun modo modificato il tenore delle ricordate esternazioni, ritenute sprezzanti ed offensive, ha formalizzato l'incolpazione di questi mediante atto di deferimento a giudizio, valutando che il comportamento pregresso costituisse palese violazione dell'art. 61 comma 1 Regolamento di Giustizia e degli artt. 2 e 7 Codice di comportamento sportivo del CONI.

Al dibattimento, la Procura, prodotto ulteriore scritto dell'incolpato che dà notizia della chiusura delle indagini della GdF per constatata regolarità dei titoli da esso posseduti relativamente alle disposizioni vigenti in materia di conduzione delle imbarcazioni da diporto, ha concluso con la richiesta di mesi tre di sospensione e di €. 2000 di pena pecuniaria.

Tanto premesso,

Il Tribunale Federale

Ritiene che, ai fini del decidere sull'incolpazione formalizzata, resti del tutto inconferente l'argomentazione utilizzata dal prevenuto Vacchetti che (benché abbia scelto di non presenziare al dibattimento, e per quanto sembri aver composto i propri scritti al mero fine di contestare e disconoscere la legittimità del procedimento e financo lo stesso potere giurisdizionale degli organi di giustizia federali) ha opinato che la Federazione non possieda alcun potere di strutturare il progetto Vela Scuola secondo i criteri prescelti e con le modalità ritenute più acconce, e non abbia alcuna potestà di prescrivere la presenza, nel concreto svolgersi delle didattiche svolte nell'ambito di quel progetto, di docenti formalmente in possesso del titolo di Istruttore Federale. Più specificamente ha ritenuto il Vacchetti che la fonte normativa costituita dal DM n. 146 del 29 luglio 2018 (che costituisce il regolamento di attuazione dell'art. 65 del Dgls 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, e che, all'art. 42, individua requisiti e titoli dei docenti abilitati all'insegnamento nelle scuole nautiche e nei centri preposti alla formazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche) costituisca la sola normativa legittimamente posta in tema di requisiti abilitanti alla docenza in centri di formazione marinaresca e quindi risulti totalmente esaustiva della materia, sottraendo alla Federazione Vela, per l'effetto di tale supposta riserva, qualsiasi residua capacità regolamentare nell'ambito delle attività formative da essa gestite e intraprese.

E' ben vero, invece, che la Federazione Italiana Vela, in quanto organo direttamente collegato al Comitato Olimpico Nazionale (e per tale essenziale ragione esercitando funzioni che la abilitano alla gestione di attività finalizzate al perseguimento di interessi sportivi di incontestata rilevanza pubblicistica) sia titolare di poteri autoritativi e di autonomia organizzativa, strumentali gli uni e

l'altra al perseguimento delle cennate finalità statutarie e considerevolmente più estese di quanto non risultino le minimali capacità autoorganizzative dal Vacchetti supposte insussistenti.

Non è revocabile in dubbio che essa operi, come peraltro qualsiasi altra Federazione affiliata al CONI, in regime di autarchia, che eserciti potestà amministrative, che possieda il potere di emanare atti autoritativi e dispositivi che siano utili al raggiungimento degli scopi di pertinenza. Fra questi rientra pacificamente la potestà di fissare le condizioni alle quali possano essere attuate le iniziative didattiche promozionali, i criteri di selezione dei docenti il cui concorso sia eventualmente disposto in quelle, i titoli che regolino l'accesso di questi, senza che dall'esercizio di una siffatta potestà regolamentare possa derivare l'insorgenza di alcun conflitto con ambiti destinati a ben diversa materia quale risulta essere quella di cui al DM n. 146/18.

Dall'esame della improvvisata tesi difensiva può peraltro agevolmente dedursi, e per plateali (quanto, nei toni, irricevibili) ammissioni, che il prevenuto fosse *ab origine* del tutto consapevole del mancato possesso del titolo richiesto, che non intendesse adoperarsi in alcun modo per conseguirlo, che abbia consapevolmente scelto di correre l'alea di venire disciplinarmente sanzionato (e di subire il danno derivante dalla eventuale risoluzione del rapporto) al deliberato fine di non sottoporsi all'onere (esplicitamente qualificato come speculativo ed esoso) connesso al conseguimento del titolo in questione.

Tanto consente, scaturendo dalle superiori premesse e considerazioni una incontrovertibile evidenza di piena responsabilità, di accedere alle richieste (sia pure parzialmente per quel che riguarda il profilo sanzionatorio) formulate dall'accusa.

Per l'effetto,

il Tribunale Federale

composto come in epigrafe, udita la relazione del relatore, udite le conclusioni della Procura Federale e valutati gli elementi di prova acquisiti:

ritenuto che agli atti risulta incontestato che l'incolpato non fosse in possesso del brevetto di Istruttore Federale;

ritenuto che tale brevetto non è equipollente ad altri titoli che abilitano allo svolgimento di attività diverse e che l'interessato non può non esserne in possesso allorquando svolge attività di avviamento alla vela sotto l'egida della FIV;

ritenuto che la sanzione della sospensione e quella della multa sono alternative e non possono essere congiuntamente comminate,

definitivamente pronunciando

- 1) Commina al tesserato Giorgio Vacchetti la sanzione della sospensione di mesi tre;
- 2) Manda alla Procura Federale di valutare se nella e-mail del tesserato pervenuta alla Procura Federale in data 2 dicembre 2018 siano o meno ravviabili profili di responsabilità disciplinare.

Così deciso in Genova il 3 dicembre 2018

Il Presidente

Alessandro Ghibellini



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il

L'estensore

Michele Micalizzi


3.12.2018